

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2199

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, MANCINI VINCENZO, GIRAUDI, MAGGIONI, BOLDRIN, DEGAN, COCCO MARIA, STELLA, PICCOLI, TARABINI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, PICA, HELFER, CORÀ, GIORDANO, BIANCHI GERARDO, PICCINELLI, RACCHETTI, MAROCCO, VECCHIARELLI, CERUTI, SGARLATA, LUCCHESI, BOFFARDI INES, FORNALE, CATTANEO PETRINI GIANNINA, SPINELLI

Presentata il 16 gennaio 1970

Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti e dispersi in guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mentre l'Italia si avvia, al pari delle nazioni più progredite, verso un sistema di sicurezza sociale, i congiunti dei caduti e dispersi in guerra nonché il coniuge a carico sono privi, come tali, del diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica, non usufruendo di alcuna forma di assicurazione contro le malattie. Né possono provvedervi direttamente con l'esigua pensione di guerra che ad essi offre solo scarsi mezzi di sussistenza.

Pertanto, allo stato della vigente legislazione, gli appartenenti alla benemerita categoria di cui sopra hanno una sola possibilità di fruire dell'assistenza sanitaria gratuita, rivolgendosi alla pubblica beneficenza da parte dei comuni di residenza — alla stregua di ogni altro cittadino che si trovi in condizioni

di estrema indigenza — per ottenere da essi l'iscrizione nell'anacronistico e così detto « elenco dei poveri ».

Ma tale assistenza a cui molti non fanno ricorso per salvaguardare, sia pure a costo di gravi sacrifici, il loro decoro, viene accettata soltanto da chi è costretto a farlo sopportando così un'ingiusta ed avvilita umiliazione da parte della società per la quale ha sofferto la dolorosa perdita del proprio congiunto, quando nel nostro paese tutte le categorie di pensionati possono vantare un proprio dignitoso diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica.

Appare perciò legittimo e urgente che ai congiunti dei caduti e dispersi in guerra venga riconosciuto, con apposita legge, il diritto all'assistenza sanitaria e che lo Stato se ne as-

suma il relativo onere rispondendo ad un'esigenza dettata da ragioni morali e umane oltre che giuridiche.

Infatti anche se l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra si è preoccupata in questi anni di istituire, in numerosi capoluoghi, degli ambulatori funzionanti con moderni impianti radiologici e con apparecchiatura diagnostica, tuttavia, l'assillante problema è ben lungi dal potersi ritenere risolto, perché l'inadeguatezza dei mezzi economici disponibili ha sempre impedito il costituirsi di una necessaria efficiente organizzazione; pertanto, è indispensabile, ed ormai improrogabile, impostare la questione stessa su basi risolutive che tengano conto delle effettive esigenze morali e materiali di quanti, dopo aver subito a causa della guerra la perdita del congiunto e, con esso, di un avvenire sereno, attendono dalla comunità un atto di sensibile solidarietà e di giustizia sociale.

In proposito è da evidenziare che lo Stato si è da tempo preoccupato di assicurare l'erogazione del beneficio in questione, attraverso opportune disposizioni legislative, ai mutilati e agli invalidi di guerra.

Né è poi da sorvolare sulla portata e sul significato della legge 3 aprile 1958, n. 469, mediante la quale si è istituita l'erogazione dell'assistenza agli invalidi di prima categoria in caso di infermità diverse da quelle dipendenti da causa di servizio di guerra, ammettendo, inoltre, a fruire del medesimo beneficio, anche i familiari degli stessi invalidi.

È quindi evidente che le giuste aspettative dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra, nella materia di che trattasi, sono conseguenti ad una carenza legislativa tanto più assurda in quanto finora ignorata malgrado il tempo trascorso.

La necessità di riparare a siffatta illogica deficienza, necessità già posta in rilievo anche nel corso di dibattiti in sede internazionale aventi per oggetto l'esame della situazione pensionistica e sociale degli ex combattenti e dei congiunti dei caduti, dovrebbe quindi consentire la sollecita approvazione della presente proposta di legge tendente ad assicurare un'idonea tutela contro il rischio di malattia, affidando all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra il relativo compito nei limiti, con le modalità e con le forme previste per i familiari degli invalidi aventi diritto all'assistenza di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469.

In merito all'onere finanziario all'uopo previsto è da tenere presente che il medesimo

è condizionato dall'accertato ridotto numero di vedove e genitori e di altri congiunti di caduti titolari di pensione indiretta di guerra che, attualmente, non fruiscono dell'assistenza sanitaria o perché non vantano un diritto acquisito per l'attività lavorativa svolta o per non essere a carico di altri congiunti prestatori d'opera.

Tale numero, secondo gli accertamenti svolti dalla stessa Associazione, che dispone ora degli elenchi nominativi dei propri assistiti interessati al beneficio di che trattasi, si aggira intorno alle 20.000 unità. Tenuto conto di tale numero e che il costo medio dell'assistenza prevista dalla citata legge n. 469 per l'esercizio 1969 è stato calcolato in lire 37.500 *pro capite*, la spesa presunta ammonta a lire 750 milioni annui, con esclusione delle spese generali che resteranno a carico dell'ONIG.

Alla copertura della predetta spesa si potrà provvedere con una integrazione dello stanziamento del capitolo 2705 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo di lire 600 milioni e per la differenza di lire 150 milioni mediante contributo annuo dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Tale somma non può considerarsi rilevante se si tiene presente che lo Stato si è assunto oneri di gran lunga maggiori per analoghe iniziative di ordine sociale nei riguardi di altre categorie.

Peraltro la lacuna fin qui verificatasi nel settore specifico in esame è ingiustificata e va comunque sollecitamente colmata per evidenti ragioni di equità, mentre si deve considerare che in rapporto all'età avanzata ormai raggiunta dalla maggior parte degli eventuali beneficiari, la spesa stessa è destinata a ridursi notevolmente nei prossimi anni.

Né può, poi, sottacersi che l'aspetto equitativo del provvedimento sollecitato è stato riconosciuto dai due rami del Parlamento e confermato in apposito ordine del giorno votato all'unanimità in occasione dell'approvazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12 relativa all'adeguamento delle pensioni indirette di guerra la cui entità, malgrado i successivi benefici apportati, è ancora ben lontana da quel minimo di sufficienza, richiesta non già per assicurare la possibilità di cure in caso di malattia, bensì per assicurare agli interessati il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita.

È inoltre il caso di ricordare che la soluzione del grave e assillante problema di che trattasi è stata auspicata anche in sede extra

nazionale in occasione delle conferenze sulla legislazione degli ex combattenti e dei congiunti dei caduti in guerra svoltesi a cura della FMAC (Federation mondiale des anciens combattents), quando dall'esame dei parametri di raffronti della normativa pensionistica vigente in vari Paesi, non soltanto europei, risultò senza equivoci la posizione deficitaria dello Stato italiano relativamente alle provvidenze sociali e assistenziali complessivamente assicurate ai nostri congiunti di caduti e dispersi in guerra.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si affida fiduciosamente alla vostra approvazione, riguarda specificatamente i congiunti dei caduti e dispersi in guerra titolari di pensioni indirette di guerra, con esclusione, come già precisato, di coloro che usufruiscono di altra assistenza sanitaria, onde non gravare eccessivamente il bilancio dello Stato.

Il relativo servizio di assistenza sanitaria viene affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che già provvede in modo idoneo ad analoga assistenza ai familiari degli invalidi.

Per consentire una diretta partecipazione dell'Associazione nella gestione dell'assistenza di cui trattasi viene prevista l'integrazione del consiglio di amministrazione dell'ONIG con il presidente dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Da quanto esposto non può non risultare evidente la necessità di assicurare con i mezzi indicati l'assistenza sanitaria a favore dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra finora concretamente esclusi da tale necessaria provvidenza di carattere sociale, la quale non è una rivendicazione di categoria, ma un atto di equità e di giustizia che lo Stato non può più oltre trascurare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza sanitaria dei congiunti dei caduti e dispersi in guerra, titolari di pensione indiretta di guerra, è affidata alla Opera nazionale per gli invalidi di guerra con i limiti, le modalità e le forme stabilite per i familiari degli invalidi aventi diritto all'assistenza di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469, con esclusione della trattenuta prevista dall'articolo 4 della stessa legge.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è concessa anche ai congiunti che non siano separati legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunciata per loro colpa, e siano a carico dell'altro coniuge.

ART. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che abbiano diritto all'assistenza sanitaria di altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

ART. 3.

L'assistenza è concessa quando i congiunti di cui al precedente articolo 1 ne facciano domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di

guerra, tramite l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dallo stesso articolo 1.

ART. 4.

L'onere relativo all'assistenza suindicata, previsto in lire 750 milioni per il corrente esercizio finanziario, fa carico al capitolo di spesa del bilancio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra afferente all'assistenza sanitaria di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469.

Alla copertura di detto onere per gli esercizi successivi si provvede con un'integrazione di lire 600 milioni allo stanziamento del capitolo corrispondente e, per la differenza di lire 150 milioni, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra con versamenti anticipati annuali di detta somma all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è integrato con il presidente dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra o un suo delegato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.